



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
AREA GESTIONE DEMANIO STRADALE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: S.P. n. 45 Baia – Cappella Km 0+080, tratto ricadente nel territorio del Comune di Bacoli (NA).  
Chiusura temporanea al transito pedonale e veicolare nei giorni 3 e 4 marzo 2025 dalle ore 09:00 alle ore 22:00.  
Istanza Ferrosud 2 s.c.r.l

IL DIRIGENTE

Premesso che:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costruire S.p.A. (mandataria) / I.C.G. 2 Ingegneria e Costruzioni Generali S.p.A. (mandante), con sede legale in Napoli (NA) al Vico II San Nicola alla Dogana n. 9, P.I. 03516700634, in qualità di concessionario di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento, riqualificazione e adeguamento della Stazione E.A.V. di Baia (NA), aveva chiesto, con nota assunta al Registro Ufficiale di questo Ente al n. 147991 del 18/10/2024, il rilascio di autorizzazione per l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico lungo la S.P. n. 45 Baia – Cappella progr. Km 0+080, tratto ricadente nel territorio del Comune di Bacoli (NA), per le lavorazioni di immissione in fogna di acque nere ed acque bianche;

con nota RUI n. 20779 del 04/02/25, preso atto della relazione tecnica RUI 156799 del 05/11/2024 è stato trasmesso al SUAP del Comune di Bacoli l'assenso di questo Ente al rilascio di autorizzazione finale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, al R.T.I. Costruire S.p.A. - ICG2 S.p.A. all'esecuzione delle suddette opere;

il Suap del Comune di Bacoli, preso atto del parere favorevole preventivo all'immissione nel collettore fognario espresso dal responsabile Area V del Comune di Bacoli, ha rilasciato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costruire S.p.A (mandataria) /I.C.G. 2 Ingegneria e Costruzioni Generali S.p.A (mandante), con sede legale in Napoli al Vico II San. Nicola alla Dogana n. 9 P.I. 03516700634, l'autorizzazione all'occupazione permanente e temporanea di suolo della S.P. n. 45 Baia – Cappella Km0+80 per l'esecuzione dei lavori di immissione in fogna di acque nere ed acque bianche, trasmessa a questo Ente con assunta al Registro Ufficiale il 20/02/25 al n. 31804;

Visto che la soc. Ferrosud 2 s.c.r.l., società consortile dell'ATI Costruire S.p.A. - Icg2 S.p.A., concessionaria per conto di EAV S.r.l. dei lavori de quo, con nota RUI 30950 del 19/02/2025 ai fini dell'esecuzione in sicurezza delle opere per l'immissione in fogna nell'ambito dell'appalto di completamento, riqualificazione e adeguamento della stazione E.A.V. di Baia, ha chiesto a questo Ente l'autorizzazione alla chiusura al transito del tratto stradale in parola;

Considerato che la Direzione Manutenzione Tecnica Strade 2 di questo Ente, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 11/02/2025 con la Polizia Municipale del Comune di Bacoli e con tecnici della Ferrosud 2 s.c.r.l., con nota RUI n. 34268 del 25/02/25 ha chiesto a questa Direzione Amministrativa la predisposizione del provvedimento per la chiusura al transito della S.P. 45 nei giorni 3 e 4 marzo 2025, dalle ore 9:00 alle 22:00 e nei giorni seguenti laddove, a causa di avverse condizioni meteorologiche o imprevisti, l'impresa appaltatrice non riuscisse a terminare i lavori nei tempi inizialmente previsti;

Vista la necessità della chiusura al transito del suddetto tratto stradale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Uffici e Servizi della Città Metropolitana di Napoli approvato con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 249 del 31/12/2020 e modificato con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 243 del 15/12/2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 402 del 01/10/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe De Angelis l'incarico di Dirigente Coordinatore dell'Area Gestione Demanio Stradale - Dirigente della Direzione Amministrativa Strade;

Accertata l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per i firmatari della presente determinazione, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.lgs 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62) ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

#### DETERMINA

Prendere atto della relazione tecnica R.U.I. n. 0034268 del 25/02/25 della Direzione Manutenzione Tecnica Strade 2 di questo Ente Metropolitano, che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Per gli effetti, autorizzare, ai sensi degli artt. 5 , 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'impresa Ferrosud 2 s.c.r.l. con sede legale in Napoli in via Vico II° San Nicola alla Dogana 9, P.IVA 05164670639, ad effettuare, alle inderogabili condizioni e prescrizioni indicate nella predetta relazione tecnica, la chiusura al transito veicolare e pedonale della S.P. 45 Baia Cappella km 0+800 per i veicoli provenienti sia da via Montegrillo che da via Petronio e da via Terme Romane, incrocio con Via Bellavista, nei giorni nei giorni 3 e 4 marzo 2025, dalle ore 9:00 alle 22:00 e nei giorni seguenti laddove, a causa di avverse condizioni meteorologiche o imprevisti, non fosse possibile completare i lavori nei tempi inizialmente previsti;

Stabilire che:

la ditta Ferrosud 2 s.c.r.l. provvederà alla chiusura al transito pedonale e veicolare ed alla corretta installazione della segnaletica di cantiere apponendo, con opportuno anticipo, anche i necessari cartelli informativi per gli utenti della strada e dovrà, inoltre, installare tutta la segnaletica relativa al percorso alternativo individuato secondo le prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale di Bacoli durante il sopralluogo dell'11/02/2025

l'Impresa esecutrice dei lavori resterà unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale o a terzi a causa di quanto disposto con il presente provvedimento;

l'impresa appaltatrice delle opere in parola, qualora non riuscisse a terminare i lavori nei tempi inizialmente previsti, dovrà preventivamente e tempestivamente comunicarlo agli Enti interessati;

la Città Metropolitana di Napoli ha facoltà di sospendere o revocare l'ordinanza di chiusura stradale per cause di forza maggiore e per motivi legati al fenomeno bradisismico che sta interessando l'area flegrea.

il presente provvedimento sarà assegnato alla Direzione Manutenzione Tecnica Strade 1 per la verifica della corretta esecuzione del provvedimento e trasmesso agli Enti/Soggetti indicati nella relazione tecnica allegata;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Il Dirigente  
(Dott. Giuseppe De Angelis)